



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori IANNONE, BERRINO, CALANDRINI, MARCHESCHI,
ORSOMARSO, RAPANI, ROSA, RUSSO, SPINELLI, ZEDDA e ZULLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2022

Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, in materia di promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa

ONOREVOLI SENATORI. - Con la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa, sono state dettate norme precise circa la liceità della coltivazione della canapa che risulta condizionata solo dal tenore di THC (delta-9-tetraidrocannabinolo) nelle infiorescenze.

L'espressione « *cannabis* legale » mira a individuare in modo semplificato e discorsivo quel tipo di canapa che presenta un principio attivo inferiore al limite di 0,6 per cento, introdotto, quale deroga al limite principale, pari allo 0,2 per cento, dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 242 del 2016 che recita: « Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge ».

Dunque la disposizione in questione si pone come *lex specialis* rispetto alla disciplina dettata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che governa i profili penali del diritto degli stupefacenti, introducendo un limite di tolleranza legale in materia di presenza di THC addirittura superiore a quello individuato con alcune pronunzie dalla suprema Corte di cassazione che ha determinato la soglia nello 0,5 per cento.

Vi è inoltre da rilevare che un'ulteriore deroga all'applicazione di sanzioni penali, in ipotesi del superamento del limite dello 0,6 per cento, è contemplata nel comma 7 del citato articolo 4, il quale prevede che: « Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle dispo-

sizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore ».

Tale nuovo quadro legislativo, se da un lato ha rilanciato la produzione italiana di canapa, una pianta dalle numerose potenzialità nei più disparati settori di utilizzo, dall'altro ha avuto l'effetto collaterale di aprire il varco alla *cannabis* « leggera » legale.

È evidente che questa norma di salvaguardia, concepita originariamente per il coltivatore, in concreto ha esteso (per analogia in *bonam partem*) la propria sfera di influenza in relazione alla successiva attività di commercializzazione del prodotto, assumendo il carattere di scriminante anche per il soggetto che ponga in vendita piante o sostanze che risultino, per certificazione, conformi ai limiti indicati.

La legge in effetti fissa alcune destinazioni d'uso: alimenti e cosmetici, semilavorati per applicazioni industriali, prodotti per la bio-edilizia e così via. Manca però qualunque menzione della possibilità di commercializzare le infiorescenze per uso ricreativo.

Tra le pieghe della legge gli imprenditori più lungimiranti hanno quindi adocchiato immediatamente la possibilità di commercializzare liberamente le infiorescenze ottenute dalle coltivazioni legali: se il prodotto venduto espressamente per essere fumato violerebbe diverse normative sanitarie, non ci sono invece norme esplicite che vietino la commercializzazione come deodorante per

ambienti o articolo da collezione. E, per il nostro ordinamento legale, se qualcosa non è vietato espressamente, ciò equivale al fatto che sia permesso.

Intanto, grazie a questo nuovo *business*, sono molte le persone che si « avvicinano alla marijuana ». E se c'è differenza a livello di effetto, non c'è differenza a livello di utilizzo.

La « *cannabis* leggera » non ha effetti psicotropi (creati da alti livelli di THC), ma fumata, avvertono gli esperti, è comunque dannosa per la salute. Inoltre, se è pur vero che il limite previsto dalla legge per il principio del THC è di circa lo 0,5 per cento, tale percentuale potrebbe produrre ugualmente effetti psicotropi, semplicemente aumentando la dose dei prodotti consumati.

Il prof. Vincenzo Di Marzio, direttore dell'Istituto di chimica molecolare del CNR, ha precisato che ciascuna persona reagisce diversamente all'assunzione di *cannabis* e che la potenza del principio attivo cambia quando l'erba viene riscaldata (e quindi quando la si fuma): « bisognerebbe essere sicuri delle percentuali di THC in forma attiva presenti al momento del consumo, che spesso prevede il riscaldamento della sostanza, per poter ipotizzare i possibili effetti sul sistema nervoso ». Nel nostro Paese sono cresciuti in modo esponenziale i punti vendita aperti, che espongono in vendita vari prodotti a base di *cannabis*, dagli olii alle tisane, alle bevande energetiche, fino ai biscottini.

Anche il Consiglio superiore di sanità si è espresso contro la vendita dei prodotti a base di « droga leggera », avvertendo che « non può essere esclusa la pericolosità dei

prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa » e raccomanda di attivare le misure necessarie a bloccare la libera vendita di tali merci, « nell'interesse della salute individuale e pubblica ».

Secondo il Consiglio superiore di sanità inoltre non è stato valutato il rischio « connesso al consumo di tali prodotti in relazione a specifiche condizioni », che può essere dannoso in caso di alcune patologie, di uno stato di gravidanza o allattamento, di interazioni con farmaci. Conseguenze negative potrebbero verificarsi anche a seconda dell'età. Lo stop servirebbe quindi a « evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come sicura e priva di effetti collaterali si traduca in un danno per sé stessi o per altri ».

Tale nuovo fenomeno rischia peraltro di portare a uno sdoganamento e a una banalizzazione del rischio che il consumo di *cannabis* porta con sé, e l'effetto può essere dirompente soprattutto sui più giovani.

Stiamo pertanto assistendo a un vero e proprio primo approccio alla legalizzazione della *cannabis* in Italia, che riveste aspetti sociali non trascurabili e che si sta affermando soprattutto grazie a un vuoto normativo.

Con il presente disegno di legge si vuole quindi colmare tale vuoto normativo, introducendo il divieto di importazione e commercializzazione della canapa leggera a fini ricreativi ed equiparando la fattispecie al reato di « produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope » disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano all'importazione e alla commercializzazione delle infiorescenze della canapa per uso ricreativo »;

b) all'articolo 4, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* In caso di violazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma *3-bis*, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».